



SEZIONE IV.

*Delle cancellazioni, e riduzioni delle iscrizioni, e degli annotamenti da farsi in marginé delle medesime.*

74. Le iscrizioni si cancellano in tutto, o nei casi di riduzione si cancellano nella parte, che eccede, o di consenso delle parti interessate, ed a ciò capaci, o in vigore di una sentenza pronunciata in ultima Istanza, o passata in giudicato.

75. Quando trattisi di cancellare, o ridurre un'ipoteca iscritta a favore d'una donna maritata, si esige anco il consenso del marito se l'iscrizione è fatta sui beni di un terzo, e se sui beni del marito il cancellamento, o la riduzione non può farsi, se non in conseguenza di un giudizio emanato dietro il parere del Consiglio di famiglia, e sentito il Regio Procuratore presso il Tribunale competente. Le stesse formalità si osservano per il cancellamento, o riduzione dell'ipoteca a favore di un interdetto, o di un minore. Per cancellare, o ridurre l'iscrizione a favore di un Luogo Pio, o di un Comune, la dimanda, od il consenso dei rispettivi amministratori, o rappresentanti dovrà essere autorizzata da un Decreto autentico del Pre-